

Deliberazione 24 novembre 2011 - EEN 12/11

Disposizioni in materia di contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l'anno 2012, di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004, come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 novembre 2011

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115/08 (di seguito: D.lgs n. 115/08) e, in particolare, l'articolo 7, commi 3 e 4;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: D.Lgs n. 28/11) e, in particolare, gli articoli 28 e 29;
- i decreti ministeriali 20 luglio 2004 recanti rispettivamente “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79” e “Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164”;
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 e, in particolare, l'articolo 6, commi 1 e 2;
- il decreto ministeriale 4 agosto 2011 e il decreto ministeriale 5 settembre 2011 (di seguito: decreto ministeriale 5 settembre 2011), inerenti, rispettivamente, la cogenerazione ad alto rendimento ed il relativo regime di sostegno;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 settembre 2003, n. 103/03 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 219/04);
- la deliberazione dell'Autorità 23 maggio 2006, n. 98/06 e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2008, EEN 36/08 (di seguito: deliberazione EEN 36/08);
- la deliberazione dell'Autorità 11 febbraio 2009, EEN 1/09;
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2009, EEN 21/09;
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2010, EEN 16/10 così come modificata

- e integrata dalla deliberazione 18 novembre 2010, EEN 17/10 (di seguito: deliberazione EEN 16/10);
- il documento per la consultazione 1 dicembre 2010, DCO 43/10 (di seguito: documento per la consultazione DCO 43/10);
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11 (di seguito: deliberazione EEN 9/11).

Considerato che:

- l’articolo 2, comma 19, lettera c), della legge n. 481/95, prevede che, ai fini della determinazione delle tariffe, si fa riferimento anche ai costi derivanti dall’adozione di interventi volti al controllo e alla gestione della domanda attraverso l’uso efficiente delle risorse;
- al fine di dare maggiore certezza agli operatori del mercato dei titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE), con la deliberazione EEN 36/08, l’Autorità ha definito una formula per l’aggiornamento annuale del contributo tariffario unitario previsto dall’articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 219/04, come modificato e integrato dalla stessa deliberazione EEN 36/08 (di seguito: contributo tariffario unitario), da applicarsi entro il 30 novembre di ogni anno e fino al termine dell’attuale periodo di applicazione degli obblighi previsti dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007, ossia fino all’anno d’obbligo 2012 (di seguito: formula di aggiornamento)
- in applicazione della formula di aggiornamento, di cui al precedente alinea, con la deliberazione EEN 16/10 l’Autorità ha fissato il contributo tariffario unitario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico, per l’anno 2011, pari a 93,68 €/tonnellata equivalente di petrolio (di seguito: tep) risparmiata;
- tra il periodo ottobre 2009-settembre 2010 e il periodo ottobre 2010-settembre 2011, i prezzi dell’energia per i clienti finali domestici (parametro E nella citata formula di aggiornamento) sono cresciuti in media del 7,15%, in ragione degli andamenti dei seguenti tre indici:
 - valore medio della tariffa monoraria D2 dell’energia elettrica venduta ai clienti domestici in regime di maggior tutela con un consumo annuo di 2.700 kWh e una potenza impegnata di 3 kW, al lordo delle imposte, che è passato da 16,08 c€/kWh a 15,96 c€/kWh;
 - valore medio del prezzo del gas naturale per un consumatore domestico tipo con un consumo annuale di 1.400 m³, al lordo delle imposte, che è passato da 70,69 c€/m³ a 76,32 c€/m³;
 - valore medio del prezzo del gasolio per riscaldamento, al lordo delle imposte, che è passato da 1143,80 €/m³ a 1307,17 €/m³;
- pertanto, malgrado l’incremento del 13% degli obiettivi annuali di risparmio di energia, previsti per l’anno 2012, rispetto a quelli dell’anno precedente, l’applicazione della formula di aggiornamento di cui alla deliberazione EEN 36/08 consente di limitare al 5% l’aumento dell’onere complessivamente in capo alle tariffe dell’energia elettrica e del gas naturale;
- al fine di consentire l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 29, comma 2, del D.Lgs. 28/11, l’articolo 17 dell’allegato A alla deliberazione EEN 9/11 (nel seguito: nuove Linee guida) ha modificato la definizione dei Titoli di efficienza energetica di tipo IV e introdotto la nuova tipologia V;
- in attuazione di quanto richiamato al precedente alinea, è necessario estendere,

anche ai titoli di efficienza energetica di tipo IV, a partire dall'anno d'obbligo 2011, il contributo tariffario unitario previsto dalla deliberazione n. 219/04.

Considerato inoltre che:

- l'applicazione delle nuove Linee guida, approvate con la deliberazione EEN 9/11 e, in particolare, l'introduzione del coefficiente moltiplicativo finalizzato a valorizzare i risparmi energetici addizionali prodotti nell'intera vita tecnica degli interventi determina un netto incremento del volume di TEE riconosciuti ad ogni intervento e, dunque, tra l'altro, un contestuale incremento dell'offerta di TEE sul mercato;
- già nell'ambito del DCO 43/10, l'Autorità ha proposto di discutere, in un secondo tempo, l'eventuale ridefinizione dei criteri di determinazione del contributo tariffario unitario, al fine di poter valutare e tenere conto degli effetti, potenzialmente significativi, delle modifiche proposte, nello stesso documento, alla regolazione tecnica del meccanismo sull'incentivazione complessiva degli interventi di risparmio energetico che ad essi accedono;
- all'opportunità di valutare pienamente gli effetti delle modifiche regolatorie, di cui sopra, si aggiunge la necessità di tenere conto anche degli impatti sull'offerta complessiva di TEE che potrebbero derivare, già nel 2012, dall'attuazione delle seguenti recenti disposizioni normative:
 - l'articolo 28 del D.lgs n. 28/2011 prevede che gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011 siano incentivati, diversamente da quanto avviene oggi, al di fuori del meccanismo dei TEE e in particolare mediante contributi a valere sulle tariffe del gas naturale;
 - il decreto ministeriale 5 settembre 2011 introduce, per i sistemi di cogenerazione ad alto rendimento, un nuovo regime di sostegno che risulta sostitutivo di quello finora attuato in applicazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
- ad oggi, non sono stati definiti gli obiettivi nazionali di risparmio energetico che il meccanismo dovrà conseguire negli anni successivi al 2012 e che un'eventuale revisione dei criteri di aggiornamento del contributo tariffario unitario, da parte dell'Autorità, deve necessariamente avvenire previa consultazione pubblica;
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 ha definito il contributo unitario che l'Autorità dovrà riconoscere, a decorrere dal 1 gennaio 2013, ai distributori adempienti agli obblighi di risparmio energetico, qualora non siano stati definiti obiettivi quantitativi nazionali per gli anni successivi al 2012;
- l'articolo 29, comma 1, lettera f), del D.lgs n. 28/2011 prevede che, nell'ambito della razionalizzazione del meccanismo dei certificati bianchi, vengano stabiliti, con successivi provvedimenti, i criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi sostenuti dai soggetti obbligati per il conseguimento degli obiettivi di risparmio di energia primaria posti a loro carico.

Considerato altresì che:

- a seguito di una segnalazione pervenuta da un operatore con riferimento alle Tabelle A e B, allegate alla deliberazione EEN 9/11, si è riscontrato un errore di attribuzione del coefficiente di durabilità alle schede tecniche n. 9 e n. 9*, con la conseguenza che a tali schede è stato assegnato un valore, pari a 2,61, non corrispondente a quello

indicato nella Tabella 2, allegata alla medesima deliberazione, per la categoria IND-E, alla quale tali schede afferiscono (e pari a 2,65).

Ritenuto pertanto necessario:

- aggiornare il contributo tariffario unitario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico, per l'anno 2012, in attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 219/04 e nelle more della completa definizione dei previsti provvedimenti normativi di riforma del meccanismo, nell'ambito del quale tale deliberazione è stata adottata, al fine di valutarne pienamente gli impatti sul sistema, unitamente a quelli derivanti dalle nuove Linee guida, adottate con deliberazione EEN 9/11;
- fissare, conseguentemente, il contributo tariffario unitario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico, per l'anno 2012, pari a 86,98 €/tep.

Ritenuto altresì necessario:

- integrare il testo della deliberazione n. 219/04, per introdurre, ovunque necessario, espliciti riferimenti anche ai titoli di efficienza energetica di tipo IV, così come definiti nella deliberazione EEN 9/11;
- correggere l'errore materiale, riscontrato nelle Tabelle A e B allegate alla deliberazione EEN 9/11, fissando, pari a 2,65, il valore del coefficiente di durabilità per le schede tecniche n. 9 e n. 9*

DELIBERA

1. di fissare il contributo tariffario unitario, previsto all'articolo 3, comma 1, della deliberazione n. 219/04, pari a 86,98 € per tonnellata equivalente di petrolio risparmiata, con riferimento al conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico per l'anno 2012;
2. di adeguare il disposto della deliberazione n. 219/04, a quanto stabilito dal D.lgs n. 28/2011 e dalla deliberazione EEN 9/11, modificandolo come segue:
 - inserendo, all'articolo 1, comma 1, la seguente ulteriore definizione "titolo di efficienza energetica di tipo IV è il titolo di efficienza energetica di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d) della deliberazione n. 103/03;"
 - sostituire, all'articolo 5, comma 1, le parole "Il contributo tariffario unitario di cui all'articolo 3.1 viene erogato per ogni titolo di efficienza energetica di tipo I, di tipo II e di tipo III" con le parole "Il contributo tariffario unitario di cui all'articolo 3.1 viene erogato per ogni titolo di efficienza energetica di tipo I, di tipo II, di tipo III e di tipo IV";
 - sostituire, all'articolo 5, comma 3, le parole "nel caso di erogazioni a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica di tipo II e di tipo III, a valere sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale" con le parole "nel caso di erogazioni a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica di tipo II, di tipo III e di tipo IV, a valere sul Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale";

3. di correggere l'errore materiale riscontrato nelle Tabelle A e B, allegate alla deliberazione EEN 9/11, fissando pari a 2,65 il valore del coefficiente di durabilità per le schede tecniche n. 9 e n. 9*;
4. di pubblicare la presente deliberazione nonché la deliberazione n. 219/04 e le Tabelle A e B allegate alla deliberazione EEN 9/11, come risultanti dalle modifiche apportate dal presente provvedimento, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

24 novembre 2011

IL PRESIDENTE

Guido Bortoni